

La ricorrente deduce che il Tribunale ha interpretato in maniera non pertinente e giuridicamente erranea l'impedimento assoluto alla registrazione dei marchi privi di carattere distintivo, di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario. Ad avviso della ricorrente, il Tribunale è incorso in un errore di diritto imponendo, nella decisione impugnata, condizioni troppo restrittive per quanto concerne il carattere distintivo.

La ricorrente ritiene che, nel valutare il carattere distintivo, non rilevano solo le caratteristiche del marchio, individualmente considerate, ma anche l'impressione complessiva del marchio con riferimento alla merce di cui trattasi. Ciò significa che il carattere distintivo del marchio richiesto va esaminato, per un verso, rispetto ai diversi elementi costitutivi dello stesso, quali la forma, la posizione o il colore ma anche, per altro verso, rispetto all'impressione generale prodotta dal marchio, il che non è stato fatto dal Tribunale. Nell'ambito di un tale esame si deve peraltro tener conto, in linea di principio, del fatto che un certo grado di carattere distintivo è già sufficiente per consentire la registrazione di un marchio.

La ricorrente deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo ampliato i requisiti relativi al carattere distintivo del marchio richiesto, facendo riferimento alla giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali, consistenti nell'aspetto stesso del marchio, e ai marchi figurativi, che consistono in una rappresentazione bidimensionale della merce. Tale giurisprudenza non sarebbe applicabile al marchio richiesto, posto che il marchio della ricorrente non è un marchio tridimensionale e che non sussiste quindi la possibilità di compararlo ad altri tipi di marchio cui si riferisce la giurisprudenza. Contrariamente ai marchi di cui alla giurisprudenza citata, il marchio della ricorrente è apposto su una parte minima della merce in questione. Ad avviso della ricorrente, non si può confrontare un segno precisamente delimitato e definito sul piano del colore, che è piccolo rispetto alla merce di cui trattasi, con un marchio interamente consistente nell'aspetto del marchio stesso.

La ricorrente afferma che, anche se si volesse ritenere applicabile al marchio richiesto la giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali, la decisione del Tribunale sarebbe comunque viziata da un errore di diritto. La ricorrente ritiene infatti che il proprio marchio soddisfi le condizioni richieste dalla giurisprudenza in materia di marchi tridimensionali. Esso si distinguerebbe fortemente dalla norma e dagli usi del settore e assolverebbe alla propria essenziale funzione di indicazione d'origine. Non sarebbe possibile condividere il ragionamento del Tribunale in merito al grado di attenzione del pubblico rilevante: il consumatore è particolarmente attento e tiene particolarmente in considerazione il marchio proprio quando si è in presenza di articoli che non possono essere provati prima dell'acquisto. Inoltre, il Tribunale non ha esaminato in maniera sufficientemente approfondita l'argomento della ricorrente vertente sul fatto che il marchio richiesto ha ad oggetto una sfumatura di colore definita con precisione. Poiché il Tribunale ritiene che l'apposizione di marchi nei calzini sportivi è prassi comune, non si capisce la ragione per la quale una colorazione che, a titolo di segnale, si trova sempre nello stesso posto e che presenta sempre la stessa sfumatura di colore non possa rappresentare un marchio idoneo ad essere registrato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 2 settembre 2010 — Hristo Gaydarov/Direktor na Glavna direktsia «Ohranitelna politisia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

(Causa C-430/10)

(2010/C 301/21)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Hristo Gaydarov

Convenuta: Direktor na Glavna direktsia «Ohranitelna politisia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 27, nn. 1 e 2, della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE⁽¹⁾, dev'essere interpretato, nelle circostanze della causa principale, nel senso che esso è applicabile nel caso in cui venga vietato ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il territorio del proprio Stato, per aver commesso in uno Stato terzo un reato avente ad oggetto stupefacenti, in presenza delle seguenti circostanze:
 - 1.1. le menzionate disposizioni della direttiva non sono state espressamente trasposte dallo Stato membro per i propri cittadini;
 - 1.2. i motivi previsti dal legislatore nazionale per l'individuazione delle finalità legittime che giustificano una limitazione della libertà di circolazione di cittadini bulgari si fondano sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)⁽²⁾ e
 - 1.3. i provvedimenti amministrativi sono applicati in relazione con l'art. 71 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, nonché in osservanza del quinto e del ventesimo «considerando» del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).
- 2) Se, dalle limitazioni e condizioni previste per l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione, nonché dai provvedimenti adottati per la loro attuazione

conformemente con il diritto dell'Unione, tra cui l'art. 71, nn. 1, 2 e 5 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen in combinato disposto con il quinto ed il ventesimo «considerando» del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), risulti, nelle circostanze della causa principale, che è ammissibile una disciplina normativa nazionale che consente ad uno Stato membro di applicare il provvedimento amministrativo coercitivo di «non lasciare il Paese» ad un proprio cittadino per aver commesso un reato avente ad oggetto stupefacenti, laddove il cittadino de quo sia stato condannato da un giudice di uno Stato terzo in ragione di tale fatto.

- 3) Se le limitazioni e le condizioni previste per l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione, nonché i provvedimenti adottati per la loro attuazione conformemente al diritto dell'Unione, tra cui l'art. 71, nn. 1, 2 e 5 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, in combinato disposto con il quinto ed il ventesimo «considerando» del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), nelle circostanze della causa principale, devono essere interpretati nel senso, che con la condanna di un cittadino di uno Stato membro da parte di un giudice di uno Stato terzo in ragione di un atto che, per il diritto dello Stato membro, costituisce un reato doloso grave avente ad oggetto stupefacenti, è stabilito, per motivi di prevenzione generale e speciale, inclusa la garanzia di un più alto livello di tutela della salute altrui in base al principio di precauzione, che il comportamento personale di tale cittadino costituisce una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società e in particolare per un periodo successivo precisamente determinato per legge e non collegato con la durata dell'espiazione della pena inflitta, ma rientrante nell'ambito del termine di riabilitazione.

⁽¹⁾ GU L 158, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 105, pag. 1.

Ricorso proposto il 1° settembre 2010 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-431/10)

(2010/C 301/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M Condou-Durande e A.-A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE ⁽¹⁾, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, o, comunque, non avendole notificato i provvedimenti necessari per dare piena attuazione nell'ordinamento nazionale a tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

— condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 1° dicembre 2007. Il termine per recepire l'art. 15 della direttiva è scaduto il 1° dicembre 2008.

⁽¹⁾ GU L 326, pag. 13.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 26 agosto 2010 — Ministero delle Finanze e Pubblico ministero/Aboukacem Chihabi e a.

(Causa C-432/10)

(2010/C 301/23)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parti

Ricorrenti: Ministero delle Finanze e Pubblico ministero

Convenuti: Aboukacem Chihabi e a.

Questioni pregiudiziali

a) Riguardo all'art. 221 del codice doganale comunitario